COLLA QUALE SONO APPROVATE DUE CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI POSTALI MARITTIMI

Art. 20 (Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico)

Nel caso di ritardo, sia nelle partenze, che negli arrivi, non provenuto da forza maggiore giustificata, la Societa' concessionaria incorrera' in una multa di lire 50 per ogni ora di ritardo; oltre sei ore di ritardo non giustificato, la multa sara' di lire 100 per ogni ora.

Queste multe saranno raddoppiate quando fosse accertato che il ritardo ha origine dal tardivo imbarco delle mercanzie.

Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse ad una localita' non contemplata nell'itinerario, la Societa' incorrera' in una multa di lire 1,000, senza pregiudizio delle penalita' incorse per ritardo nell'arrivo.

Il ritardo frapposto dalla Societa' a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione sara' punito con una multa di lire 100 per ogni giorno, senza pregiudizio delle facolta' riservate al Governo dall'art. 21 seguente.

L'ammontare delle multe sara' ritenuto mensilmente sulla quota della sovvenzione da pagarsi alla Societa'.

Versione in vigore dal 11 maggio 1862, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate due convenzioni per la concessione dei servizi postali marittimi
Estremi	Legge 13 aprile 1862, n. 551
Partizione	Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1862

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-due-convenzioni-per-la-concessione-dei/quaderno-d-oneri-concessione-servizio-postale-nel-mediterran-art-20/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it